

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Convenzione con soggetti privati
Contenuto	Accordo contrattuale tra Azienda USL Toscana Centro, Società della Salute Fiorentina Sud Est e l'Associazione Italiana per l'Assistenza ai Bambini Autistici (A.I.A.B.A.) Onlus per la gestione della struttura CAP La Casa di Aldo – approvazione modifiche.

Dipartimento	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOS DIPARTIMENTALE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TERRITORIO E
Direttore della Struttura	GHIRIBELLI ANNALISA
Responsabile del procedimento	GHIRIBELLI ANNALISA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	27	Schema di accordo contrattuale tra Azienda USL Toscana Centro e A.I.A.B.A. onlus per la gestione della struttura CAP La Casa di Aldo

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visti:

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 8-ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”;

- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;

- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;

- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009”;

- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscana n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 11 agosto 2020, n. 86/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82”;

- la Legge Regionale n. 1 del 3 Gennaio 2020: “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato . Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n. 2/R, “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 11 settembre 2018 n. 50/R di modifica al D.P.G.R. 9 gennaio 2018, n. 2/R;

- la delibera di Giunta Regionale n. 466 del 7 maggio 2001 avente per oggetto l’accordo per le Residenze assistenziali per Disabili (RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili;

- La delibera di Giunta Regionale n. 776 del 6 ottobre 2008 avente per oggetto “Approvazione accordo tra Regione Toscana, Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010”;

- La Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 4 luglio 2011: “Approvazione dello schema di protocollo d’intesa fra la Regione Toscana e il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani”;

- La Delibera di Giunta Regionale n. 841 del 24 settembre 2012: “DGRT 551/2011: avvio sperimentazione di un nuovo modello organizzativo in campo riabilitativo assistenziale rappresentato dai Centri Integrati di Servizi”, che individua nella collaborazione tra pubblico e privato non profit, con esplicito riferimento ai centri di riabilitazione ex art. 26 ed equiparati, di cui alla Deliberazione Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 1158, una

corretta modalità di risposta ai bisogni delle persone con “*disabilità fisica, psichica e sensoriale, con riferimento particolare alla disabilità Intellettiva e/o relazionale e/o disturbi psicopatologici*”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto di vita;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 21 dicembre 2018 avente per oggetto “Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”;

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

- la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28/02/2020 “Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati”;

Considerato:

- che con deliberazione n. 1041 del 13.09.2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra Azienda USL Toscana Centro e A.I.A.B.A. onlus per la gestione della struttura CAP La Casa di Aldo;
- che le parti ravvisano necessario apportare le seguenti modifiche al testo convenzionale:

Art. 2

Inserimento all’ultimo capoverso del seguente comma:

“Data la particolarità dell’utenza accolta e la novità dell’organizzazione si prevede al termine del primo anno di erogazione di attività una revisione del progetto e della tipologia di utenza accolta insieme ai referenti AUSL e SdS”

Art. 3

Si prevede l’inserimento di n. 4 h giornaliere di assistente domiciliare di base; le ore di infermiere sono ridotte da n. 5 h giornaliere a 4 h giornaliere.

Viene inserito all’ultimo capoverso il seguente comma:

“La preparazione dei farmaci nominali sarà a cura dell’infermiere presente al mattino e, in assenza dell’infermiere la somministrazione sarà a cura dell’OSS in turno. La scheda terapeutica unica riporterà la sigla della preparazione a cura dell’infermiere e della somministrazione a cura dell’OSS”

Art. 4

E’ sostituito dal seguente:

“L’ammissione alla Struttura deve essere autorizzata dalla AUSL e dalla SdS ed è subordinata all’autorizzazione rilasciata dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della Zona Distretto di residenza della persona interessata. Il progetto di trattamento individuale è condiviso con i familiari nel momento dell’incontro con UVMD territorialmente competente e da tutti i professionisti coinvolti unitamente ai professionisti della Struttura.

A seguito dell’autorizzazione all’accesso alla persona interessata (o a chi ne ha la rappresentanza giuridica) è rilasciato apposito titolo d’acquisto/impegnativa nel quale viene indicata la struttura assegnata, il periodo di accoglienza autorizzato e l’importo della quota sanitaria e di quella quota sociale (a sua volta distinta tra la quota posta a carico della persona ospitata e il contributo economico integrativo eventualmente riconosciuto dalla SdS).

La permanenza della persona ospitata presso la Struttura oltre il periodo di accoglienza indicato nell'impegnativa deve essere autorizzata dalla AUSL e dal Comune di residenza ed erogato dalla SdS a seguito di rivalutazione da parte della competente UVMD e da tutti i professionisti coinvolti unitamente ai professionisti della Struttura.

L'effettivo ingresso in struttura viene concordato nei termini temporali e organizzativi con la Direzione della stessa, anche in caso di inserimenti urgenti dovuti a situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità. La Struttura tramite posta elettronica deve dare conferma ai servizi competenti dell'avvenuto ingresso della persona interessata entro un giorno lavorativo dallo stesso. L'ammissione della persona interessata è confermata dall'invio alla Struttura per posta elettronica del progetto trattamento individuale, condiviso e controfirmato precedentemente dalla UVMD competente e da tutti i professionisti coinvolti unitamente ai i professionisti della Struttura, e dell'impegnativa amministrativa al pagamento della retta rilasciata dai competenti uffici amministrativi della AUSL e della SdS.

È data facoltà alla Struttura di richiedere alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

Il progetto trattamento individuale viene condiviso con le famiglie e con i referenti dell'UVMD almeno annualmente ed è riconosciuto come unico documento di riferimento.

La Struttura accetta il progetto di trattamento individuale come unico strumento che possa consentire l'accesso alla struttura riabilitativa."

Art. 6

L'importo della retta è determinato in euro 188,82.

E' inserito, all'ultimo capoverso, il seguente comma:

"Considerata la specificità della patologia presente negli ospiti della Struttura e la possibilità che si verifichino periodi di scempenso psicofisico che danneggia la qualità di vita dell'individuo e della comunità, si valuta la possibilità di integrare la retta in favore di interventi riabilitativi individuali specifici, che saranno condivisi con l'UVMD, la famiglia ed i professionisti della Struttura."

Art. 8

Il comma 2 è soppresso.

E' introdotto il seguente comma:

"Nel caso di ricovero ospedaliero che necessita di assistenza da parte del personale della struttura si prevede il pagamento a piè di lista del personale impiegato in ospedale da parte della struttura."

Dato atto che il nuovo testo è quello risultante dall'allegato "A" parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di non modificare i tetti di spesa assunti con la deliberazione n. 1041/2022, come di seguito indicati, dando atto che, comunque, si procede al pagamento dei soli posti autorizzati, secondo le regole definite all'interno dell'atto convenzionale per i giorni di presenza:

Conto economico	Descrizione conto economico	Importo	Annualità
3B021216	Quote sanitarie	159.742,44	2022
3B021216	Quote sanitarie	544.915,80	2023
3B021216	Quote sanitarie	546.408,72	2024
3B021216	Quote sanitarie	385.173,36	2025

Ritenuto inoltre di delegare la Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per il Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, alla stipula dell'accordo contrattuale modificato con la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e l'Associazione Italiana per l'Assistenza ai Bambini Autistici (A.IA.B.A.) Onlus, conferendole con il presente atto il relativo mandato;

Preso atto che il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Rita Bonciani;

Su proposta del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ritenuto opportuno, al fine di dare continuità nell'erogazione del servizio, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare le seguenti modifiche allo schema di accordo contrattuale tra Azienda USL Toscana Centro, Società della Salute Fiorentina Sud Est e l'Associazione Italiana per l'Assistenza ai Bambini Autistici (A.IA.B.A.) Onlus per la gestione della struttura CAP" La Casa di Aldo:

Art. 2

Inserimento all'ultimo capoverso del seguente comma:

“Data la particolarità dell'utenza accolta e la novità dell'organizzazione si prevede al termine del primo anno di erogazione di attività una revisione del progetto e della tipologia di utenza accolta insieme ai referenti AUSL e SdS”

Art. 3

Si prevede l'inserimento di n. 4 h giornaliere di assistente domiciliare di base; le ore di infermiere sono ridotte da n. 5 h giornaliere a 4 h giornaliere.

Viene inserito all'ultimo capoverso il seguente comma:

“La preparazione dei farmaci nominali sarà a cura dell'infermiere presente al mattino e, in assenza dell'infermiere la somministrazione sarà a cura dell'OSS in turno. La scheda terapeutica unica riporterà la sigla della preparazione a cura dell'infermiere e della somministrazione a cura dell'OSS”

Art. 4

E' sostituito dal seguente:

“L'ammissione alla Struttura deve essere autorizzata dalla AUSL e dalla SdS ed è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della Zona Distretto di residenza della persona interessata. Il progetto di trattamento individuale è condiviso con i familiari nel momento dell'incontro con UVMD territorialmente competente e da tutti i professionisti coinvolti unitamente ai professionisti della Struttura.

A seguito dell'autorizzazione all'accesso alla persona interessata (o a chi ne ha la rappresentanza giuridica) è rilasciato apposito titolo d'acquisto/impegnativa nel quale viene indicata la struttura assegnata, il periodo di accoglienza autorizzato e l'importo della quota sanitaria e di quella quota sociale (a sua volta distinta tra la

quota posta a carico della persona ospitata e il contributo economico integrativo eventualmente riconosciuto dalla SdS).

La permanenza della persona ospitata presso la Struttura oltre il periodo di accoglienza indicato nell'impegnativa deve essere autorizzata dalla AUSL e dal Comune di residenza ed erogato dalla SdS a seguito di rivalutazione da parte della competente UVMD e da tutti i professionisti coinvolti unitamente ai professionisti della Struttura.

L'effettivo ingresso in struttura viene concordato nei termini temporali e organizzativi con la Direzione della stessa, anche in caso di inserimenti urgenti dovuti a situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità. La Struttura tramite posta elettronica deve dare conferma ai servizi competenti dell'avvenuto ingresso della persona interessata entro un giorno lavorativo dallo stesso. L'ammissione della persona interessata è confermata dall'invio alla Struttura per posta elettronica del progetto trattamento individuale, condiviso e controfirmato precedentemente dalla UVMD competente e da tutti i professionisti coinvolti unitamente ai i professionisti della Struttura, e dell'impegnativa amministrativa al pagamento della retta rilasciata dai competenti uffici amministrativi della AUSL e della SdS.

È data facoltà alla Struttura di richiedere alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

Il progetto trattamento individuale viene condiviso con le famiglie e con i referenti dell'UVMD almeno annualmente ed è riconosciuto come unico documento di riferimento.

La Struttura accetta il progetto di trattamento individuale come unico strumento che possa consentire l'accesso alla struttura riabilitativa.”

Art. 6

L'importo della retta è determinato in euro 188,82.

E' inserito, all'ultimo capoverso, il seguente comma:

“Considerata la specificità della patologia presente negli ospiti della Struttura e la possibilità che si verifichino periodi di scompenso psicofisico che danneggia la qualità di vita dell'individuo e della comunità, si valuta la possibilità di integrare la retta in favore di interventi riabilitativi individuali specifici, che saranno condivisi con l'UVMD, la famiglia ed i professionisti della Struttura.”

Art. 8

Il comma 2 è soppresso.

E' introdotto il seguente comma:

“Nel caso di ricovero ospedaliero che necessita di assistenza da parte del personale della struttura si prevede il pagamento a piè di lista del personale impiegato in ospedale da parte della struttura.”

2) Di dare atto che il nuovo testo integrato con le modifiche è quello risultante dall' Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di confermare i tetti di spesa assunti con la deliberazione n. 1041/2022, come di seguito indicati, dando atto che, comunque, si procede al pagamento dei soli posti autorizzati, secondo le regole definite all'interno dell'atto convenzionale per i giorni di presenza:

Conto economico	Descrizione conto economico	Importo	Annualità
-----------------	-----------------------------	---------	-----------

3B021216	Quote sanitarie	159.742,44	2022
3B021216	Quote sanitarie	544.915,80	2023
3B021216	Quote sanitarie	546.408,72	2024
3B021216	Quote sanitarie	385.173,36	2025

4) di confermare, per le parti non espressamente modificate, il contenuto della deliberazione n. 1041/2022;

5) di delegare la Dott.ssa Annalisa Ghiribelli Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, alla stipula delle modifiche all'accordo contrattuale tra Azienda USL Toscana Centro, Società della Salute Fiorentina Sud Est e A.I.A.B.A., conferendole con il presente atto il relativo mandato;

5) di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Responsabile del procedimento, a:

- Associazione Italiana per l'Assistenza ai Bambini Autistici (A.I.A.B.A.) Onlus;
- Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- Direttore Servizi Sociali;
- Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
- Direttore Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

8) di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)